

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane - AGCI ha chiesto che la società «Il Falco società tra professionisti in forma cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2024, prodotta dall'ente su richiesta di questo ufficio, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.707,61, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 17.522,45 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.025.706,42;

Considerato che in data 28 dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera f) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere c), e), f), punto (i) e g) della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Falco società tra professionisti in forma cooperativa in liquidazione», con sede in Follonica (GR) (codice fiscale 01470670538), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale SRDSMN69D27H875Z), domiciliato in Empoli (FI), via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02825

DECRETO 23 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», in Genova.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY


Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2022, n. 215/2022, con il quale la società cooperativa «cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Remo Berluti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 aprile 2024, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 31 marzo 2023;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Remo Berluti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che l'associazione generale cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera f) della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere c), e), f) punto (i) e g) della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Remo Berluti, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02783160100), il rag. Aldemaro Lascialfari, nato a Empoli (FI) il 14 luglio 1944 (codice fiscale LSCLMR44L-14D403P), domiciliato in Prato (PO), via Domenico Zipoli n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02826

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2025.

Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regola la modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;


Vista la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, di recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006, che regola la modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 10 novembre 2009, che modifica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2006, introducendo



la procedura d'esame informatizzata per il conseguimento del certificato di formazione professionale ADR;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto decreto in relazione all'emanazione delle più recenti norme unionali in materia di trasporti di merci pericolose e alla riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata la necessità di armonizzare i disposti inerenti all'erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada con l'edizione novellata dell'accordo ADR;

Preso atto che l'attuale offerta di percorsi formativi propeudutici al conseguimento del titolo di conducente ADR non riesce a soddisfare l'esigenza dell'utenza che spesso volte si rivolge a percorsi formativi erogati all'estero;

Ritenuto necessario ampliare le casistiche degli organismi di formazione abilitati a erogare i suddetti corsi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:

«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottati quali allegati tecnici alla 2008/68/CE, come modificato da ultimo dalla direttiva delegata 2025/149/UE, che, tramite il decreto di recepimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, sono diventati parte integrante della normativa nazionale;

b) certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, così come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), denominato di seguito CFP.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal:

«1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.»

Art. 3.

1. L'art. 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è modificato con l'aggiunta di un terzo capoverso che recita:

«associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto».

2. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3 e 5, le parole «del S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «della Direzione generale territoriale»;

b) al comma 4, le parole «al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «alla medesima Direzione generale territoriale».

Art. 4.

1. L'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

«I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria o lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.»

Art. 5.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:

«1. La Direzione generale per la motorizzazione può istituire un gruppo di lavoro costituito anche da esperti esterni nel settore ADR, con la finalità di adempiere al compito di formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei questionari da utilizzare per l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose anche alla luce delle innovazioni della normativa internazionale in materia.

2. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1654

25A03040

